

Deducibilità integrale per gli ECM

Il Senato ha definitivamente approvato il testo, già approvato dalla Camera il 9.3.2017, del disegno di legge che si propone di introdurre misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento (meglio noto come jobs act per il lavoro autonomo) è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fra le novità di maggior rilievo si segnala la deducibilità delle spese per la formazione (Educazione Continua in Medicina).

Nel regime vigente (art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) era consentita la deduzione per le spese di partecipazione a *“convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”*, incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare.

La nuova disciplina invece consentirà:

- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di euro 10.000,00, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi;
- l'integrale deduzione, entro il limite annuo di euro 5.000,00 delle *“spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità”*, mirati a *“sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro”* ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

– l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà. La previsione della deducibilità delle spese rappresenta, senza dubbio, un significativo riconoscimento del ruolo che il Legislatore intende attribuire alla formazione.

fonte: <http://medicalive.it/deducibilita-integrale-ecm/>